

l'Energia (Iea), denominato *Task 33*, rispetto al quale plaudiamo l'adesione dell'Italia nel giugno di quest'anno, per promuovere l'impiego di impianti solari termici a bassa e media temperatura (sino a 250 gradi) nelle industrie alimentari, tessili e chimiche, sia in particolare al « progetto Archimede » elaborato dal premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia in Sicilia, il nuovo solare termodinamico ad alta temperatura in cui l'energia catturata dagli specchi parabolici e immagazzinata da un fluido salino, consentirà di produrre dalla fonte solare anche di notte; secondo Rubbia questa miscela di sali permette di raggiungere temperature fino a 550 gradi, industrialmente utilizzabili, « una fonte pulita, perfettamente competitiva, abbondante e sicura. E per giunta è tecnologia italiana: una ricchezza che possiamo utilizzare direttamente ed esportare »;

allo stato il progetto Rubbia prevede la produzione di 20 Mw, praticamente effettivi e non fittizi come gli eolici, utilizzando un'area di 200 mila metri quadrati. Con un quadrato di tre chilometri di lato, le dimensioni di un aeroporto, può ottenersi l'energia di una centrale nucleare, i presentatori di questo documento non sono riusciti ad astenersi dal pensare, accostando l'immagine del riarso ed immenso deserto africano a quella delle immani tragedie umane che si stanno consumando al di là del Mar Mediterraneo, quale imperdibile occasione di salvezza e di riscatto potrebbe rappresentare un simile progetto per i nostri fratelli africani,

impegna il Governo

ad individuare l'energia solare quale fonte energetica rinnovabile con maggiore prospettiva di sviluppo, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali, in grado potenzialmente di liberare il Paese dagli attuali elevati livelli di dipendenza energetica, di consentire il rispetto degli impegni di Kyoto, di avviare un volano di sviluppo quale industria nazionale d'avanguardia;

ad emanare direttive agli enti pubblici di ricerca competenti, convogliando le opportune quote di finanziamenti pubblici, al fine di ampliare, anche mediante collaborazioni internazionali, la ricerca pubblica sull'energia solare e sulle sue applicazioni tecnologiche, nonché sulle problematiche concernenti l'inadeguatezza degli attuali sistemi di conservazione e trasmissione dell'energia elettrica;

ad incentivare la ricerca privata e delle imprese in ambito di sviluppo tecnologico e di utilizzo industriale dell'energia elettrica prodotta da fonte solare, nella prospettiva ineludibile dell'indipendenza energetica del Paese;

ad adottare le iniziative di propria competenza volte a prevedere una moratoria per l'installazione di impianti eolici nelle regioni in cui non sia stato redatto il Piano energetico regionale; in tale ambito, a valorizzare i Piani energetici provinciali quale elemento fondamentale per la corretta individuazione degli insediamenti, in quanto frutto della concertazione paritaria tra enti locali;

ad approfondire gli effetti dell'installazione degli impianti eolici sulle comunità civili limitrofe e sulle attività economiche, in particolare sull'attività turistica, nonché edilizia-immobiliare;

ad impedire, per quanto di propria competenza, l'insediamento di impianti eolici nelle zone di pregio paesaggistico-ambientale, comunque definite, prevedendo inoltre adeguate « zone-cuscinetto », nelle zone fortemente antropizzate, nelle zone costiere, nelle zone di passo dell'avifauna, nelle zone di insediamento dei rapaci e di altre specie animali particolarmente sensibili alle modificazioni dell'*habitat*; in particolare, per quel che riguarda l'avifauna, ad inserire il parere obbligatorio dell'Istituto nazionale della fauna selvatica nel procedimento autorizzatorio;

ad emanare direttive alle regioni nelle quali si stabilisca che il procedimento autorizzatorio di centrali elettriche da

fonti rinnovabili o di centrali tradizionali minori di loro spettanza, sia adeguatamente pubblicizzato e di assoluta trasparenza sin dalla sua proposizione e che preveda la puntuale valutazione dei costi e dei benefici, ivi compresi gli impatti e le limitazioni allo sviluppo economico dei comuni o delle popolazioni limitrofe;

a ridurre progressivamente il peso delle fonti assimilate nel quadro delle energie incentivate, spostando le risorse, già dalla prossima legge finanziaria, verso forme di agevolazione fiscale simili a quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, in favore del risparmio energetico e dell'utilizzo dell'energia solare, o eolica a basso impatto, in ambito civile;

ad emanare, in fine, le linee guida per la tutela del paesaggio, permeandole di uno spirito che esalti il suo valore economico, in qualità di bene utile e scarso, ed introducendo elementi che consentano concretamente di valutare il danno paesaggistico-ambientale come risultante della somma dei danni materiali, ivi compreso il lucro cessante, e dei danni morali, per mancata fruizione, sofferti dalla comunità nazionale e dalle comunità locali.

9/3297-C/8 La Malfa.

La Camera,

premessi che:

è sempre più pressante l'esigenza di accelerare le procedure autorizzative per la realizzazione di nuove centrali elettriche capaci di ridurre il deficit energetico del Paese e di evitare nuovi *black out* elettrici;

le iniziative legislative finora messe in atto non hanno prodotto apprezzabili risultati, in quanto si sono collocate al di fuori di un quadro di concertazione e codeterminazione con le Regioni, depositarie, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, di potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e di energia;

la legge 17 aprile 2003, n. 83, che recepiva il Protocollo di intesa tra il Ministero e la Conferenza delle Regioni con la definizione del percorso di accelerazione del processo autorizzativo, è rimasta invece inattuata;

in particolare, al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 3 della succitata legge, vengono individuati i criteri di priorità ai fini dell'effettuazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione o di modifica di impianti esistenti e si impegna il Ministro ad emanare periodicamente un decreto contenente l'elenco dei progetti che rientrano nelle predette priorità;

ancora oggi, dopo oltre un anno, il decreto non è stato emanato, causando incomprensibili e notevoli ritardi nella autorizzazione di nuove centrali e rappresentando motivo di possibili nuovi contrasti con le regioni,

impegna il Governo

ad accelerare l'emanazione del decreto ministeriale contenente l'individuazione dell'elenco delle priorità per l'esame delle predette autorizzazioni.

9/3297-C/9 Gambini.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame chiarisce che le norme recate dai successivi commi da 99 a 106 rappresentano una integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 368 del 2003, specificando inoltre che tali disposizioni sono relative alla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, « che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale »;

con la predetta espressione, sembrerebbe pertanto volersi modificare l'am-

bito della normativa dei commi da 99 a 106 rispetto a quello, più ampio, definito dal decreto-legge n. 314 del 2003, la cui legge di conversione è peraltro il frutto di un'ampia convergenza parlamentare,

impegna il Governo

a) ad adottare ogni possibile iniziativa che consenta di garantire che, nell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 98 a 106, non si creino le condizioni per la realizzazione di due distinti depositi nazionali per le scorie radioattive — il primo, per il deposito nazionale riservato ai soli rifiuti di III categoria; il secondo, per la collocazione definitiva dei rifiuti di II categoria —, scelta che rischia di rappresentare un elemento di enorme complessità in relazione alla definitiva decisione sulla localizzazione di tali siti sul territorio nazionale;

b) a rafforzare, nelle more dell'attuazione dei citati commi da 98 a 106, le misure relative alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi di II categoria, nei siti che saranno individuati dalle autorità competenti, evitando in ogni caso di trasformare le attuali sedi di centrali nucleari dismesse in « cimiteri di se stessi »;

c) a verificare, per un verso, l'opportunità di favorire le proposte in fase di definizione a livello comunitario, laddove le istituzioni competenti sembrano avere imboccato la strada della creazione di un sito europeo per i rifiuti di II categoria, e, per altro verso, il rafforzamento di accordi internazionali finalizzati alla cooperazione per la messa in sicurezza ei rifiuti radioattivi.

9/3297-C/10 Coronella, Ghiglia.

La Camera,

premesso che:

il comma 103 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che, ai fini di una migliore valorizzazione e uti-

lizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero;

conseguentemente, la finalità del citato comma 103 sembrerebbe quella di consentire alla SOGIN di svolgere anche attività ulteriori rispetto a quelle finora svolte,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che, a fronte dei nuovi rilevanti compiti attribuiti alla SOGIN, non si verifichi un contestuale depotenziamento delle funzioni di istituto di importanti centri di ricerca e organizzazioni di carattere pubblico, quali, ad esempio, l'ENEA, il CNR o l'APAT.

9/3297-C/11 Ghiglia, Coronella.

La Camera,

premesso che:

il comma 122 contiene una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare alla lettera c) si prevede l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 4, prevede un incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, pari allo 0,35 per cento annuo a decorrere dal 2004 e fino al 2006. Tale quota sembra assolutamente inidonea a garantire il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con l'adesione al Protocollo di Kyoto,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 122 del disegno di legge in esame, ad aumentare, a decorrere dall'anno 2005, l'incremento della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, portandola almeno allo 0,70 per cento annuo, incremento ritenuto più compatibile con gli impegni derivanti dall'adesione al protocollo di Kyoto dai più qualificati esperti del settore.

9/3297-C/**12** Verneti, Realacci, Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

il comma 120 prevede interventi per la diversificazione delle fonti di energia e per l'efficienza energetica,

le risorse per i suddetti interventi non sembrano adeguate agli impegni che il nostro Paese ha assunto nelle sedi comunitarie e internazionali, in particolare con riferimento all'attuazione del Protocollo di Kyoto reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 1201;

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive al fine di accrescere l'efficienza del sistema energetico nazionale.

9/3297-C/**13** Ruggeri, Verneti, Realacci.

La Camera,

premessi che:

al comma 3, dell'articolo 1, del disegno di legge in esame fra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono compresi:

il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali di tutela della salute e di rispetto

degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse;

l'accrescimento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;

il 19 maggio 2004 in una « Segnalazione al Governo in merito a possibili interventi per il controllo della domanda di energia elettrica in occasione della punta estiva », l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha posto l'attenzione « sull'esigenza di programmare e sviluppare interventi legislativi e regolatori orientati a garantire l'equilibrio tra la domanda e l'offerta elettrica ». Per l'Autorità alcuni possibili interventi sul lato della domanda di energia elettrica, attivabili o realizzabili nel breve periodo, possono contribuire a ridurre il rischio di dover ricorrere ad interruzioni programmate della fornitura anche sull'utenza diffusa. « Accanto ai benefici in termini di sicurezza del sistema elettrico, le politiche di gestione e controllo della domanda consentono — sempre secondo l'Autorità — il conseguimento di ulteriori benefici di natura sia privata sia collettiva, che generalmente non accompagnano gli interventi di incremento dell'offerta, quali la riduzione delle emissioni inquinanti provocate dalla filiera elettrica, la riduzione della dipendenza energetica dall'estero e il conseguente miglioramento della bilancia dei pagamenti, lo sviluppo dell'offerta di prodotti e di servizi energetici e il conseguente aumento della competitività del Paese »;

nella predetta segnalazione, l'Autorità afferma l'urgenza di dare attuazione alle politiche per la promozione dell'efficienza energetica, in particolare alle misure contenute nei due decreti ministeriali finalizzati a promuovere il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali (decreto ministeriale 24 aprile 2001 recante « Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79 » e decreto ministeriale 24 aprile 2001 recante « Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 »), emanati in attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas naturale,

impegna il Governo

in sede di emanazione delle norme integrative previste dal comma 34 o, comunque, nell'ambito della delega prevista dal comma 122, ad adottare le misure idonee a responsabilizzare tutti i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale rispetto agli obiettivi fissati dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, con particolare attenzione alle società di vendita, favorendo il massimo coinvolgimento di queste ultime, nel raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico.

9/3297-C/**14** Realacci, Verneti, Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

il comma 71, dell'articolo 1, del disegno di legge in esame attribuisce il diritto all'emissione di certificati verdi previsti dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, all'energia prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno;

tale previsione appare in contrasto con quanto dispone il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di adempimento alla delega recata dal comma 122, il diritto all'emissione dei certificati verdi solo all'energia prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno ricavato da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**15** Banti, Realacci, Verneti.

La Camera,

premessi che:

il comma 122 contiene una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare alla lettera c) si prevede l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 4, prevede un incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, pari allo 0,35 per cento annuo a decorrere dal 2004 e fino al 2006. Tale quota sembra assolutamente inadeguata a garantire il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con l'adesione al Protocollo di Kyoto,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 122 del disegno di legge in esame, ad aumentare, a decorrere dall'anno 2005, l'incremento della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, portandola almeno all'1 per cento annuo, incremento ritenuto più compatibile con gli impegni derivanti dall'adesione al protocollo di Kyoto, dai più qualificati esperti del settore.

9/3297-C/**16** Reduzzi, Realacci, Banti, Iannuzzi, Villari.

La Camera,

premessi che:

il comma 122 contiene una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare alla lettera c) si prevede l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 4, prevede un incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da

fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, pari allo 0,35 per cento annuo a decorrere dal 2004 e fino al 2006. Tale quota sembra assolutamente inadeguata a garantire il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con l'adesione al Protocollo di Kyoto,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 122 del disegno di legge in esame, ad aumentare, a decorrere dall'anno 2005, l'incremento della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, portandola almeno al 2 per cento annuo, incremento ritenuto più compatibile con gli impegni derivanti dall'adesione al protocollo di Kyoto, dai più qualificati esperti del settore.

9/3297-C/**17** Villari.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica di aree, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**18** Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti

radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione agricola di aree, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**19** Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Basilicata, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**20** Boccia, Lettieri, Molinari.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti

radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Sardegna, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**21** Ladu, Tonino Loddo, Soro, Santino Adamo Loddo.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Puglia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**22** Fusillo, Carbonella, Sinisi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti

radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Campania, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**23** Gambale, Tuccillo, Squeglia, Villari, Carra, Iannuzzi, Annunziata, Gerardo Bianco.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Calabria, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**24** Camo, Loiero, Meduri.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Umbria, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**25** Micheli.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Sicilia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**26** Burtone, Cardinale, Piscitello, Enzo Bianco, Lumia.

La Camera,

premessi che:

il dibattito sul disegno di legge del riordino del settore energetico n. 3297 ha evidenziato le gravi carenze del nostro sistema elettrico nazionale in termini di soddisfacimento della domanda;

considerato che:

una considerevole aliquota del fabbisogno nazionale di energia elettrica proviene da centrali poste al di fuori del territorio nazionale, in maggioranza funzionanti ad energia nucleare;

l'uscita dell'Italia dal nucleare non era così chiaramente sancita né dai noti referendum né da volontà espressa dal Parlamento, che nel dicembre '87 si pronunciava per una moratoria di solo 5 anni per la costruzione di nuovi impianti nucleari;

in Italia sono tutt'ora efficienti 2 centrali a energia nucleare di moderna concezione e dotate di tutti i sistemi di sicurezza intrinseca, e la cui riattivazione potrebbe essere effettuata in tempo abbastanza breve e con una spesa contenuta,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di riattivazione delle 2 centrali di Caorso e Trino Vercellese, nonché di riconsiderare la convenienza di un programma nucleare ai fini di calmierare i prezzi dell'energia elettrica che in Italia sono una volta e mezzo superiori a quelli della media europea e doppi di quelli della vicina Francia.

9/3297-C/**27**. Zama, Viale.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre

sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 0,75 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**28**. Agostini.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da

impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 0,80 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**29**. Rossiello.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a

0,85 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**30**. Zunino.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 0,90 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**31**. Tocci.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e

sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 0,95 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**32**. Tidei.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a

decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1 punto percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**33**. Susini.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1,05 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**34**. Stramaccioni.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1,10 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**35**. Sereni.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1,15 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**36**. Sedioli.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'ener-

gia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1,20 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**37**. Sciacca.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Piemonte.

9/3297-C/**38**. Sandi.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Valle d'Aosta.

9/3297-C/**39**. Sabattini.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Lombardia.

9/3297-C/**40**. Ruggia.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al

fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Veneto.

9/3297-C/**41**. Rotundo.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da

impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Trentino Alto Adige.

9/3297-C/**42**. Preda.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

9/3297-C/**43**. Pisa.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Liguria.

9/3297-C/**44**. Pinotti.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Emilia Romagna.

9/3297-C/**45**. Petrella.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'ener-

gia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Toscana.

9/3297-C/46. Motta.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai

sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Umbria.

9/3297-C/47. Maurandi.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettri-